



**REGIONE  
LAZIO**

DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
AREA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica  
- Direzione Generale e Valutazioni Ambientali -**  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

e, p.c.

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica- Ufficio Legislativo -**  
[ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

**Provincia di Viterbo- – UNITÀ DI PROGETTO TUTELA DEL TERRITORIO –  
servizio politiche ambientali, bonifiche, tutela aria,acque e gestione rifiuti-a.u.a. ex  
dpr 59/2013**  
[provinciavt@legalmail.it](mailto:provinciavt@legalmail.it)  
[a.riccardi@provincia.vt.it](mailto:a.riccardi@provincia.vt.it)

**Comune di Viterbo – SUAP-**  
[suaep@pec.comuneviterbo.it](mailto:suaep@pec.comuneviterbo.it)

**Ditta PAGLIACCIA MORENO**  
[moreno.pagliaccia@pec.agritel.it](mailto:moreno.pagliaccia@pec.agritel.it)  
[b.capitoni@epap.conafpec.it](mailto:b.capitoni@epap.conafpec.it)

**OGGETTO: Interpello ex art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 in merito al Titolo III-bis  
della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, A.I.A. e attività accessoria tecnicamente connessa.**

**Normativa di rilievo**

- 1) DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2) Art. 5, comma 1, lettere i-quater (definizione di installazione) e o-bis (definizione di autorizzazione integrata ambientale);
- 3) Titolo III-bis, Parte Seconda D.lgs. n.152/2006 e contestuali Allegati;
- 4) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.



Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,  
la scrivente Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio – Area Autorizzazione Integrata Ambientale – ha ricevuto con pec acquisita al prot. n. 67945 del 19/01/2023 una richiesta di parere da parte della ditta “Pagliaccia Moreno” avente ad oggetto la potenziale assoggettabilità ad AIA di un'attività per l'allevamento di polli da carne da esercitarsi presso due stabilimenti distinti e distanti l'uno dall'altro oltre 20 km, seppur gestiti dallo stesso soggetto e ubicati nel territorio del medesimo comune (Viterbo). Le attività suddette sono identificate con diversi codici ASL e sono condotte con due diversi soccidanti. L'unità produttiva sita in località Ombrone ha consistenza zootecnica pari ad un massimo di 35.000 capi, mentre la seconda, sita in località Vallecontina, ha consistenza zootecnica pari ad un massimo di 9.000 capi.

La richiesta di parere scaturisce dal diniego comunicato dall'Amministrazione provinciale di Viterbo a seguito dell'istanza di A.U.A. per l'Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per attività in deroga (art. 272 commi 2 e 3 D.Lgs 152/2006) chiesta dalla Ditta “Pagliaccia Moreno”, titolare per ciascuna delle due installazioni poc'anzi descritte. In particolare, la Direzione competente della Provincia di Viterbo ha ritenuto di dichiarare l'irricevibilità della domanda autorizzativa per incompetenza della stessa al rilascio del relativo titolo abilitativo. A tal proposito la stessa Direzione ha motivato la dichiarata irricevibilità e conseguente inefficacia dell'istanza in quanto *“sulla base dei riscontri effettuati, per la tipologia di attività dichiarata, essendo l'allevamento composto da due impianti la cui somma dei capi supera la quantità prevista dall' art. 272 comma 2 lettera nn) del D.Lgs 152/2006 (che pone il limite in n. 40.000 polli da carne), non è possibile aderire all'Autorizzazione generale”*.

La Provincia procedeva, quindi, a comunicare la necessità al proponente di inoltrare istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale alla scrivente Direzione regionale competente, trattandosi di attività ricompresa tra quelle di cui all'All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i.

La Direzione provinciale di Viterbo ha fondato il proprio diniego sul presupposto, in realtà non riscontrabile nelle disposizioni normative, che la somma delle quantità di bestiame allevate comporti il rilascio dell'AIA in sostituzione delle singole AUA per autorizzare le emissioni in atmosfera. Pertanto, il singolo titolo autorizzativo regionale andrebbe a sostituire i singoli provvedimenti autorizzativi di competenza della Provincia, sulla base della mera somma dei capi di bestiame allevati in ciascuno degli stabilimenti.

La Provincia di Viterbo pur essendo i due impianti distinti e distanti l'uno dall'altro oltre 20 km, fonda il proprio diniego sulla base delle definizioni della parte V del D.Lgs. 152/2006 specificate nell'art. 268, comma 1 lettera h) e l) del D.Lgs 152/06 con ss.mm.ii.:

*h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;*

*l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio.*

Tanto premesso, questa Direzione regionale, tenuto conto che:

- per quanto riguarda le attività IPPC sottoposte ad A.I.A. i concetti di “installazione” e di “attività accessoria tecnicamente connessa” di cui alle definizioni riportate all’art. 5, comma I, lettera i-quater, del D.lgs. n.152/06, non dispongono nulla in ragione della sola titolarità delle strutture in capo allo stesso soggetto e/o della localizzazione delle stesse nel territorio del medesimo Comune;
- la Circolare Ministeriale n.22295 del 27/10/2014, con la quale codesto Ministero ha fornito delle linee guida interpretative sulla modalità di applicazione della disciplina in materia di IPPC-IED, si può evincere la seguente definizione di “attività accessoria tecnicamente connessa”:
  - per attività accessoria di cui alla let.i-quater, co.I, art.5 D.lgs. n.152/2006, tecnicamente connessa ad una attività IPPC-IED svolta nel sito, si intende *“un’attività svolta nello stesso sito dell’attività IPPC o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell’attività IPPC per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell’attività IPPC”* con la precisazione che *“non rilevano le infrastrutture costituite da reti di distribuzione e collettamento [...]”*.

per quanto sopra descritto, ai sensi dell’art. 3-septies del D.lgs n.152/2006 chiede a codesto Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di voler indicare a questa Amministrazione richiedente quale debba essere il provvedimento o i provvedimenti da rilasciare al soggetto richiedente sulla base delle indicazioni e delle caratteristiche operative dallo stesso fornite e qui riassunte.

Si confida in un celere riscontro della presente istanza, anche in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all’art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006 sono state previste proprio come misure di accelerazione e snellimento delle procedure.

  
Ing. Ferdinando Maria Leone  
RSA/2048 bits

**Il Direttore**  
Dott. Vito Consoli  
  
signed  
CN=CONSOLI VITO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.97=VATIT-80143490581